

MOZIONE

Regolamentare con una legge cantonale i sondaggi politici e/o elettorali nel Cantone Ticino

del 27 novembre 2006

Nel nostro Cantone i mezzi di comunicazione di massa (dalla tv, alla stampa scritta e parlata) pubblicano con una certa regolarità cosiddetti "sondaggi" su temi politici ed elettorali che sono il più delle volte di difficile o impossibile lettura. La loro pretesa di dare un'interpretazione della realtà politica cantonale non è accompagnata da alcuna informazione sulla metodologia scientifica adottata e sui margini di errore, per cui sorgono fondati dubbi sulla loro affidabilità.

Attualmente la materia dei sondaggi non è per nulla regolamentata. Ciò non permette ai fruitori di comprendere quale sia la portata effettiva delle cifre pubblicate, in modo da dedurne gli orientamenti degli intervistati.

In Italia - per non fare che un esempio - alcune norme legislative pongono condizioni minime che possono aiutare il pubblico, con informazioni che facilitano la lettura dei risultati. Un esempio è quello previsto dalla seguente legge:

Legge n. 28 in vigore dal 23 febbraio 2000

Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica

Art. 8 (Sondaggi politici ed elettorali)

1. *Nei quindici giorni precedenti la data delle votazioni è vietato rendere pubblici o, comunque, diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto.*

2. *L'Autorità determina i criteri obbligatori in conformità dei quali devono essere realizzati i sondaggi di cui al comma 1.*

3. *I risultati dei sondaggi realizzati al di fuori del periodo di cui al comma 1 possono essere diffusi soltanto se accompagnati dalle seguenti indicazioni, delle quali è responsabile il soggetto che ha realizzato il sondaggio, e se contestualmente resi disponibili, nella loro integralità e con le medesime indicazioni, su apposito sito informatico, istituito e tenuto a cura del Dipartimento per l'informazione e l'editoria presso la Presidenza del Consiglio dei ministri:*

a) soggetto che ha realizzato il sondaggio;

b) committente e acquirente;

c) criteri seguiti per la formazione del campione;

d) metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati;

e) numero delle persone interpellate e universo di riferimento;

f) domande rivolte;

g) percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda;

h) data in cui è stato realizzato il sondaggio.

Con questa mozione si chiede che nella legislazione del Canton Ticino vengano inserite norme per regolamentare la pubblicazione di sondaggi politici e/o elettorali.

Dario Ghisletta